

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 36/29/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato spedito l'8 luglio 2011 Te. Da. ha chiesto che sia dichiarata la nullità delle iscrizioni ipotecarie legali (Reg. Gen. n. 54172 - Reg. Part. n. 13949 - repertorio 8683/68 del 2 luglio 2007 e Reg. Gen. n. 25415 - Reg. Part. n. 5221 - repertorio 8683/68 del 28 aprile 2010), rispettivamente per importi debitori di euro 14.147,39 raddoppiato ad euro 28.294,78 e di euro 43.648, 61 raddoppiato ad euro 87.297,22 effettuate sul medesimo immobile ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, la prima da Esatri Esazioni Tributi s.p.a. e la seconda da Equitalia Esatri s.p.a. quale agente della riscossione per la Provincia di Milano a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Costitutosi il contraddittorio, Equitalia Nord S.p.A., già Equitalia Esatri S.p.A., ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza in data 3 ottobre 2011 la Commissione ha disposto la sospensione ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992.

Quindi il ricorso, previa fissazione dell'udienza di discussione, è stato posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto. A norma, infatti, dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e succ. mod., il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato; e tra gli atti impugnabili, l'art. 19 del medesimo d.lgs. (in base alle previsioni introdotte dall'art. 35 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248) elenca espressamente l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 e succ. mod.

Ne consegue che il provvedimento di iscrizione delle ipoteche avrebbe dovuto essere notificato al ricorrente; il che non è avvenuto, con conseguente vizio del procedimento di iscrizione delle ipoteche medesime.

Ne consegue l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie, di cui deve essere ordinata la cancellazione a cura di Equitalia Nord S.p.A.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Equitalia Nord S.p.A.

Si liquidano tali spese d'ufficio (in mancanza della relativa nota) nella misura onnicomprensiva di euro 600,00.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie di cui è causa e ne ordina la cancellazione a cura di Equitalia Nord s.p.a.;

condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, spese come sopra liquidate nella misura di euro 600,00.